

Nota n. 39 del 28 agosto 2024 ⁽¹⁾

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2024/01)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio ML/TF per l’adeguata verifica della clientela](#) (EBA/GL/2024/01, “Orientamenti dell’EBA”).

La presente Nota dà attuazione alle modifiche apportate agli Orientamenti dell’EBA in materia di fattori di rischio, che assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

1. Oggetto

La Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all’EBA il compito di emanare linee guida sui fattori di rischio che i prestatori di servizi per le cripto attività (“CASP”) dovrebbero prendere in considerazione quando avviano un rapporto continuativo o effettuano operazioni in cripto-attività e di chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e quando entrano in rapporti di corrispondenza con rispondenti che sono CASP di Paesi non appartenenti all’UE (articoli 18 e 19 bis Direttiva UE 849/2015).

L’EBA ha dato attuazione a questi nuovi mandati apportando modifiche mirate agli Orientamenti generali sull’adeguata verifica della clientela pubblicati nel 2021 (EBA/GL/2021/02, “[Orientamenti dell’EBA relativi ai fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo](#)”) e attuati dalla Banca d’Italia con la [Nota n. 15 del 2021](#).

In particolare, sono state aggiunte indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività e introdotte limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. *correspondent banking, retail banking*) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.

2. Destinatari

La presente Nota si applica ai “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e, a partire dal 30 dicembre 2024, ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo.

⁽¹⁾ Modificata in data 14 gennaio 2025 per estenderne l’applicazione ai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nonché alle succursali insediate in Italia di prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo, vigilati dalla Banca d’Italia a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 204, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3. Data di applicazione

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 30 dicembre 2024.

4. Disposizioni di riferimento

- Articoli 17, 18, paragrafi 4, 5, e 6 e 19 *bis* della Direttiva (UE) 2015/849;
- Articolo 7 e Titolo II, Capo I, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019 e successive modifiche.

Gli Orientamenti dell'EBA integrano il *framework* nazionale in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e si applicano nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e regolamentari in materia. La presente nota integra la [Nota n. 15 del 2021](#).

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.